

I TASSATIVI ILLECITI DISCIPLINARI DEI MAGISTRATI TRIBUTARI: PRIME RIFLESSIONI SUL NUOVO ART. 15-BIS

Il nuovo art. 15-bis, introdotto nel sistema della giustizia tributaria dal Decreto Legislativo n. 149 del 7 agosto 2026, segna un passaggio di particolare rilievo nella costruzione dello statuto professionale dei magistrati tributari di ruolo, reclutati mediante concorso pubblico o per opzione.

La disposizione, secondo l'impostazione dell'articolo in esame, individua in modo tassativo gli illeciti disciplinari riferibili a questa nuova magistratura, delineando un sistema fondato su doveri generali di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.

1. Un catalogo disciplinare costruito attorno alla funzione

La scelta legislativa di tipizzare le condotte disciplinarmente rilevanti assume una duplice valenza. Da un lato, offre al magistrato tributario un quadro più definito dei comportamenti vietati; dall'altro, consente di delimitare l'area della responsabilità disciplinare, evitando che essa venga ricostruita attraverso formule eccessivamente generiche.

La tassatività, quindi, non è soltanto una tecnica di redazione normativa, ma rappresenta un presidio di certezza nell'individuazione delle condotte che possono incidere sul rapporto di servizio e sull'esercizio della funzione giudiziaria.

L'articolo citato organizza le fattispecie in tre grandi aree: gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni; gli illeciti commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni; gli illeciti conseguenti a reato. Questa tripartizione consente di cogliere con chiarezza la logica complessiva della disciplina.

Il primo gruppo tutela in via immediata il corretto esercizio della giurisdizione; il secondo presidia l'immagine, l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato anche nella dimensione extrafunzionale; il terzo collega la responsabilità disciplinare alla commissione di fatti penalmente rilevanti, quando questi assumano un rilievo incompatibile con il ruolo giudiziario.

2. Gli illeciti nell'esercizio delle funzioni

La parte più articolata della disciplina riguarda gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni.

Il dato che emerge è la volontà di presidiare non soltanto il contenuto dell'attività giurisdizionale, ma anche l'organizzazione dell'ufficio, i rapporti interni ed esterni, i tempi del processo e i doveri di comunicazione.

Particolare rilievo assumono, anzitutto, le omissioni di comunicazione e di segnalazione.

Il magistrato è chiamato a rendere note le situazioni di incompatibilità e le interferenze subite; analoghi obblighi gravano sui presidenti delle corti, delle sezioni e dei collegi in presenza di fatti potenzialmente disciplinari, situazioni di incompatibilità o condotte di mancata collaborazione.

La disciplina, così strutturata, attribuisce alla trasparenza interna dell'ufficio un valore autonomo: non basta evitare la condotta sostanzialmente pregiudizievole, ma occorre anche attivare tempestivamente i meccanismi di conoscenza e controllo previsti dall'ordinamento.

Nello stesso solco si colloca l'inosservanza consapevole dell'obbligo di astensione. La previsione è significativa perché la responsabilità disciplinare sussiste anche quando il comportamento non arrechi in concreto un ingiusto danno o un indebito vantaggio a una delle parti. L'accento è dunque posto sulla violazione del dovere di imparzialità in sé considerato. Il corretto esercizio della funzione giudiziaria richiede non soltanto l'assenza di favoritismi effettivi, ma anche il rispetto rigoroso delle situazioni nelle quali la legge impone al magistrato di non prendere parte alla decisione.

La disciplina considera poi i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti verso parti, difensori, testimoni, colleghi e collaboratori. Qui il bene protetto non coincide esclusivamente con il buon andamento dell'ufficio, ma comprende la dignità delle relazioni professionali che si sviluppano attorno alla giurisdizione. La correttezza comportamentale diviene quindi parte integrante della funzione e non un profilo meramente deontologico esterno ad essa.

Analoga attenzione è riservata alle interferenze nell'attività giudiziaria altrui. L'ingiustificata interferenza nell'attività di un altro componente della giustizia tributaria viene qualificata come illecito, mentre il magistrato che subisce l'interferenza è tenuto a comunicarla al capo dell'ufficio. Il sistema opera così in una duplice direzione: vieta la pressione indebita e, contemporaneamente, impone che essa non rimanga confinata in una dimensione informale o personale.

3. Errore, negligenza e responsabilità disciplinare

Uno dei profili più delicati dell'art. 15-bis riguarda il rapporto tra attività interpretativa, valutazione del fatto e responsabilità disciplinare.

L'articolo citato sottolinea che, in via generale, l'interpretazione delle norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. Si tratta di un principio essenziale, perché tutela l'autonomia della funzione giudiziaria e impedisce che il dissenso sul contenuto della decisione venga trasformato automaticamente in censura disciplinare.

Tuttavia, il medesimo testo individua una serie di eccezioni espressamente richiamate. Vi rientrano, tra le altre, la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, il

travisamento dei fatti dovuto a negligenza inescusabile, l'adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge con lesione di diritti personali o patrimoniali, l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, la grave o reiterata inosservanza delle regole di servizio, l'indebito affidamento ad altri di attività proprie, la palese incompatibilità intenzionale tra motivazione e dispositivo e l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti o fondati su errore macroscopico.

Il punto di equilibrio è evidente: la disciplina non vuole sindacare il normale esercizio dell'attività interpretativa, ma intende intervenire quando l'errore supera la fisiologia della decisione giudiziaria e assume i caratteri della gravità, della macroscopica evidenza o della negligenza inescusabile.

Si tratta di una linea di confine destinata a essere centrale nell'applicazione pratica della nuova disposizione, perché proprio la distinzione tra errore giudiziario e illecito disciplinare rappresenta uno dei passaggi più sensibili per la tutela dell'indipendenza del magistrato.

4. Motivazione, organizzazione e tempestività

La motivazione del provvedimento è espressamente valorizzata. L'emissione di un atto privo di motivazione, o sorretto dalla sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto che li giustificano, costituisce illecito quando la motivazione è richiesta. La norma attribuisce quindi rilievo disciplinare non al dissenso sul contenuto della motivazione, ma alla sua assenza o alla sua sostanziale apparenza.

Parimenti significativa è la previsione relativa alla palese incompatibilità tra parte dispositiva e motivazione, quando tale contraddizione sia intenzionale e inequivocabile.

In questo caso il legislatore non prende in considerazione una semplice incoerenza redazionale, bensì una frattura logica e contenutistica talmente evidente da rivelare una condotta consapevole.

Sul piano organizzativo, l'articolo citato richiama la reiterata o grave inosservanza di norme regolamentari, direttive o disposizioni sul servizio giudiziario e sui servizi organizzativi e informatici. La funzione disciplinare si estende dunque anche alla capacità del magistrato di operare all'interno delle regole comuni dell'ufficio. Lo stesso vale per l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti: la responsabilità personale nell'esercizio delle funzioni non può essere elusa mediante una delega impropria.

Un ulteriore nucleo riguarda i ritardi. Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti integra illecito, mentre il testo precisa che si presume non grave, salvo prova contraria, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge. La previsione tenta quindi di coniugare l'esigenza di tempestività con la necessità di non trasformare automaticamente ogni superamento di

termine in responsabilità disciplinare. La gravità del ritardo viene così ancorata a un parametro che, pur non essendo assoluto, fornisce un criterio di valutazione.

5. Il dovere di collaborazione e la responsabilità organizzativa dei vertici

L'art. 15-bis attribuisce rilievo anche alla collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure organizzative adottate per fronteggiare gravi e reiterati ritardi.

L'omessa collaborazione, così come la reiterazione delle condotte che hanno determinato l'adozione delle misure, può assumere rilevanza disciplinare. L'articolo citato evidenzia inoltre che l'illecito può estinguersi quando il piano di smaltimento venga rispettato, beneficio applicabile una sola volta. È una previsione che introduce un elemento funzionale e recuperatorio: l'ordinamento non si limita a sanzionare, ma incentiva il magistrato a rientrare tempestivamente in una situazione di regolare produttività.

Anche il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio e l'inosservanza dell'obbligo di reperibilità assumono rilievo disciplinare. Si conferma così che laboriosità e disponibilità al servizio, già richiamate tra i doveri generali, trovano specifiche proiezioni nelle singole fattispecie.

Una posizione peculiare è riservata ai presidenti delle corti, delle sezioni e dei collegi. Essi non sono soltanto destinatari dei doveri comuni, ma sopportano obblighi ulteriori di organizzazione, assegnazione, segnalazione e vigilanza. L'omessa assegnazione a sé di affari e la mancata redazione dei relativi provvedimenti, così come l'omessa comunicazione di situazioni rilevanti o la mancata adozione delle iniziative organizzative previste, dimostrano che la funzione direttiva è considerata una vera responsabilità di garanzia rispetto al corretto funzionamento dell'ufficio.

6. Riserbo, dichiarazioni pubbliche e rapporto con l'informazione

Il tema della riservatezza occupa uno spazio rilevante nella nuova disciplina. Costituisce illecito la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti coperti da segreto o soggetti a divieto di pubblicazione, così come la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso o definiti quando la condotta sia idonea a ledere indebitamente diritti altrui.

La tutela si estende alle dichiarazioni pubbliche e alle interviste relative a soggetti coinvolti in affari pendenti o non ancora definitivamente conclusi, quando siano dirette a ledere indebitamente diritti altrui. A ciò si aggiunge il divieto di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio o di creare e utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.

Il disegno complessivo è chiaro: il magistrato non può utilizzare la propria posizione giudiziaria come fonte di esposizione personale o come strumento di gestione selettiva dell'informazione.

Il riserbo viene così inteso non come mera discrezione individuale, ma come elemento strutturale della credibilità e dell'imparzialità dell'istituzione giudiziaria.

7. Gli illeciti al di fuori dell'esercizio delle funzioni

Il secondo grande gruppo di fattispecie riguarda i comportamenti tenuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni. La disciplina muove dal presupposto che la qualità di magistrato tributario continui a produrre effetti anche fuori dall'ufficio, soprattutto quando la condotta privata sia idonea a compromettere indipendenza, imparzialità o immagine.

Tra gli illeciti più significativi figura l'uso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri. La stessa logica ispira il divieto di ottenere prestiti o agevolazioni da soggetti coinvolti in procedimenti tributari pendenti, nonché l'uso strumentale della propria posizione per condizionare funzioni costituzionalmente previste o l'attività del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Sono poi considerate le frequentazioni con persone che presentano particolari precedenti o condizioni indicate dalla norma, nonché l'intrattenimento consapevole di rapporti d'affari con tali soggetti. La disposizione mira a evitare situazioni nelle quali la rete di relazioni personali possa compromettere, anche sul piano dell'apparenza, l'affidabilità del magistrato.

Un ulteriore gruppo di fattispecie riguarda gli incarichi extragiudiziari assunti senza autorizzazione e lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione. L'articolo citato richiama anche la partecipazione ad associazioni segrete o con vincoli incompatibili con l'esercizio della giurisdizione, l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici e il coinvolgimento in attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario capaci di condizionare l'esercizio delle funzioni o compromettere l'immagine del magistrato.

Il nucleo comune di queste previsioni è la salvaguardia dell'indipendenza non soltanto effettiva, ma anche percepita. Per una funzione giudiziaria, infatti, l'apparenza di neutralità e autonomia assume un valore che non può essere separato dalla neutralità sostanziale.

8. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato

Il terzo gruppo di fattispecie collega la responsabilità disciplinare alla commissione di reati. L'articolo allegato distingue diverse ipotesi: fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. per delitto doloso o preterintenzionale; delitti colposi puniti con la reclusione quando presentino particolare gravità per modalità e conseguenze; fatti per i quali sia stata applicata la pena dell'arresto, sempre in presenza di particolare

gravità; infine, qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche quando il reato sia estinto o l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita.

Quest'ultima previsione rivela con particolare evidenza l'autonomia della dimensione disciplinare rispetto a quella penale. La responsabilità del magistrato non dipende esclusivamente dalla possibilità di irrogare una pena, ma anche dall'incidenza del fatto sull'immagine e sull'affidabilità della funzione giudiziaria. La cessazione o l'impossibilità di proseguire il procedimento penale non esclude, quindi, che il medesimo fatto possa conservare un rilievo sul piano disciplinare.

L'artico citato richiama inoltre l'applicazione della rimozione al magistrato che, in presenza delle condizioni indicate, incorra nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici a seguito di condanna penale. La disciplina sottolinea così l'incompatibilità tra determinate conseguenze penali e la permanenza nell'esercizio della funzione giudiziaria.

9. La clausola della scarsa rilevanza

Di particolare interesse è la previsione secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Tale clausola introduce un criterio di proporzionalità destinato a operare come filtro rispetto a condotte che, pur astrattamente riconducibili a una fattispecie tipizzata, non raggiungano una soglia sufficiente di offensività disciplinare.

Il significato della clausola è importante soprattutto in un sistema caratterizzato da un catalogo ampio e dettagliato di illeciti. La tipizzazione non può tradursi in automatismo sanzionatorio: la valutazione concreta del fatto conserva un ruolo essenziale. Allo stesso tempo, il testo allegato specifica che il relativo beneficio può essere applicato una sola volta, scelta che sembra voler evitare un utilizzo reiterato della clausola come forma di sostanziale neutralizzazione della responsabilità.

10. Considerazioni conclusive

Nel suo complesso, il nuovo art. 15-bis delinea uno statuto disciplinare articolato e rigoroso per i magistrati tributari di ruolo. L'elemento più evidente è la volontà di costruire un sistema autonomo e tassativo, nel quale i doveri generali indicati dal comma 1 trovano una concreta specificazione attraverso fattispecie che riguardano l'attività decisoria, l'organizzazione dell'ufficio, i rapporti professionali, la riservatezza, le condotte extrafunzionali e i fatti penalmente rilevanti.

La disciplina pone particolare attenzione alla qualità dell'esercizio della giurisdizione. Non sono sanzionati soltanto i comportamenti apertamente incompatibili con l'imparzialità, ma anche le omissioni, le negligenze gravi, i ritardi reiterati, l'inosservanza delle regole organizzative e le

condotte idonee a compromettere la fiducia nel magistrato. Ne risulta una concezione della responsabilità disciplinare strettamente connessa alla credibilità complessiva della funzione.

Al tempo stesso, il sistema deve essere letto alla luce del principio per cui l'attività di interpretazione delle norme e di valutazione del fatto e delle prove non è, di regola, fonte di responsabilità disciplinare. La funzione disciplinare non può diventare uno strumento di controllo sul merito delle decisioni. Le eccezioni individuate dalla norma devono quindi essere applicate con particolare rigore, proprio perché incidono sul delicato confine tra autonomia del giudizio ed errore disciplinarmente rilevante.

La nuova disciplina, almeno nella struttura descritta dall'articolo allegato, appare dunque destinata ad avere un ruolo centrale nella definizione dell'identità professionale della magistratura tributaria. La tassatività delle fattispecie offre maggiore certezza, ma al tempo stesso rende decisiva l'interpretazione dei concetti di gravità, negligenza inescusabile, errore macroscopico, reiterazione, ingiustificatezza e lesione dell'immagine. Sarà soprattutto su questi concetti che si misurerà, nella pratica, l'equilibrio tra esigenza di responsabilità e garanzia dell'indipendenza del magistrato tributario.

Lecce, 20 agosto 2026

Avv. Maurizio Villani

**Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it
E-mail: avvocato@studiotributariovillani.it
Pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it**